



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;

VISTO l'art. 13 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

VISTO l'articolo 1, comma 304 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 e, in particolare, l'articolo 2 che determina i criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 14.03.2016, relativo alla società **PAPALINI S.p.A.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **PAPALINI S.p.A.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e dell'articolo 2 del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è autorizzata, per il periodo dal 21.03.2016 al 20.06.2016, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14.03.2016, in favore di un numero massimo di 77 unità lavorative, della società **PAPALINI S.p.A.**, dipendenti presso le sedi di :

- **Provincia di Firenze - tratte e laboratori di Barberino del Mugello:** n. 26 lavoratori di cui n. 2 lavoratori con contratto *full time* e n. 24 lavoratori con contratto *part time* del 41,82%;
- **Provincia di Milano - tratte A4, A8, A9:** n. 19 lavoratori di cui n. 1 lavoratore con contratto *full time* e n. 18 lavoratori con contratto *part time* del 59,60%;
- **Provincia di Genova - tratte A7, A12:** n. 8 lavoratori con contratto *part time* del 57,70%;
- **Provincia di Roma – Fiano Romano tutte le tratte e laboratorio di Fiano:** n. 24 lavoratori con contratto *part time* del 48,27%.

Ai lavoratori, nel numero massimo suindicato, sarà applicata una riduzione media dell'orario di lavoro, nel periodo di riferimento, del 20%. Troverà applicazione il criterio della rotazione del

1600102



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

personale a fronte della fungibilità delle mansioni svolte e compatibilmente alle esigenze tecnico organizzative aziendali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 38.331,49 (trentottomilatrecentotrentuno/49).

Codice Fiscale: 01474560412;

Matricola INPS: 5904091860;

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 38.331,49 (trentottomilatrecentotrentuno/49), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1600102



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 7/12/2016

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti
F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan